

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1202

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BRESCIA**

Disposizioni in materia di permessi lavorativi retribuiti per lo svolgimento delle funzioni di tutore di minori

Presentata il 27 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — È positivamente accresciuta, in questi anni, a livello nazionale la sensibilità del legislatore sul tema della tutela dei minori.

L’istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, ha indubbiamente contribuito ad elevare l’attenzione interdisciplinare sulla piena attuazione dei diritti dei minori, garantiti nell’ambito della nostra Costituzione dagli articoli 3, 30 e 31.

La cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha avuto un chiaro impulso grazie alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (*Convention on the Rights of the Child*, detta Convenzione di New York), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

La stessa Convenzione, all’articolo 18, commi 2 e 3, sancisce che « gli Stati Parti

accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedere alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo » e « adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli – i cui genitori lavorano – il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari ». Si tratta di « un impegno da assumere in considerazione dell’interesse superiore del fanciullo » dichiarato dall’articolo 3 della Convenzione.

È proprio da questo principio che muove la presente proposta di legge, che si prefigge un obiettivo semplice: quello di garantire ai tutori di minori il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo circoscritto, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni tutorie.

Nel nostro ordinamento la tutela dei minori è disciplinata dalle disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile. Nel tempo la figura del tutore, le cui funzioni sono stabilite dall'articolo 357 del citato codice, si è rafforzata, assumendo un significato e un valore sociale e non esclusivamente legali. Sul tutore, infatti, gravano gli obblighi di istruzione e di educazione, nonché quelli relativi alla soddisfazione di ogni esigenza personale, spirituale e di salute, da ottemperare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.

Anche alla luce del progressivo ampliamento dei diritti del minore, la distanza tra tutore e minore si è accorciata e la tutela ha assunto una connotazione più umana, relazionale e più incentrata sulle esigenze personali del tutelato.

Al centro della tutela vi sono il rispetto dei diritti del minore e del suo superiore interesse, che il tutore interpreta, accoglie ed esprime attraverso l'ascolto dei bisogni che il minore manifesta.

Naturalmente il tutore non può essere pienamente equiparato a chi esercita la responsabilità genitoriale, anche perché, in una certa misura, è esecutore di decisioni che vengono assunte dall'autorità giudiziaria. Tuttavia si ammette che egli sia il vero organo attivo della tutela. Infatti, pur dovendo chiedere in determinati casi specifiche autorizzazioni al giudice tutelare e sottostando al suo controllo, il tutore gode di una propria autonomia, avendo poteri di iniziativa e di scelta.

La figura del tutore si sta caratterizzando come espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva, una figura che stabilisce un rapporto emotivo con i minori, di ascolto, di aiuto nelle scelte, un punto di riferimento, un « genitore sociale », portavoce del minore.

La recente legge 7 aprile 2017, n. 47, sembra confermare e consolidare questa tendenza, definendo, all'articolo 11, la figura del tutore volontario per i minori stranieri non accompagnati. Questa figura ha permesso la diffusione del valore della tutela del minore non solo come dovere delle istituzioni, ma anche come respon-

sabilità di tutta la comunità: un obiettivo che sembra raggiunto a circa un anno dalla data di entrata in vigore della legge grazie alla disponibilità manifestata da più di quattromila cittadini ad assumere l'incarico di tutore volontario e, soprattutto, a partecipare ai percorsi di formazione.

La delicatezza del ruolo sociale richiesto presuppone, infatti, un'adeguata preparazione a fronte della gratuità dell'ufficio tutelare prevista dall'articolo 379 del codice civile. È dunque evidente come oggi la funzione del tutore si ispiri in modo particolarmente forte a valori di gratuità, solidarietà e altruismo.

Proprio a fronte della vasta disponibilità manifestata dalla società civile e delle energie impiegate per acquisire le competenze necessarie all'espletamento delle funzioni tutorie, si rivela necessaria una risposta normativa che sia in linea con tali sforzi, fornendo ai tutori gli strumenti adeguati a permettere l'effettivo assolvimento delle funzioni attribuite loro dalla legge stessa.

Del resto, l'articolo 80, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, ha esteso alle persone affidatarie « tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici ».

In questo contesto normativo il proponente della presente proposta di legge si prefigge di migliorare, nell'interesse del tutelato, la sfera dei diritti del tutore, che trarrebbe vantaggi pratici e in buona parte risolutivi nell'esercizio del suo ufficio.

Condividendo i contenuti della nota Protocollo n. 3469 dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 20 novembre 2017 inviata al Governo allora in carica, il proponente pone come primaria esigenza la conciliabilità tra l'attività del tutore e gli impegni lavorativi.

Appare dunque fondamentale che ai tutori siano riconosciuti permessi di lavoro che consentano di espletare le incombenze loro attribuite per legge, alla luce dell'interesse superiore del minore, individuando nel limite massimo di quin-

dici giorni annui (venti nel caso di più minori) una ragionevole ed equilibrata soluzione.

Come rileva l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la concessione del diritto di astensione dal lavoro rappresenta un doveroso contributo alla diffusione di « un sentimento di genitorialità sociale »,

capace di saldare un rapporto affettivo tra il tutore e il minore, alla luce del quale il primo sia considerato una sorta di guida e di mentore.

Si tratta di una battaglia di civiltà apparentemente piccola, ma si auspica sia condivisa dalla più ampia compagine parlamentare possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il tutore di minore, titolare di un rapporto di lavoro dipendente, ha diritto ad astenersi dal lavoro per lo svolgimento delle funzioni tutorie per un periodo massimo di quindici giorni l'anno, retribuiti al 100 per cento, non continuativi e fruibili anche ad ore.

2. Il periodo di cui al comma 1 è aumentato a venti giorni nel caso in cui la responsabilità tutoriale sia esercitata per più minori

3. Ai contributi previdenziali relativi ai permessi retribuiti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

